



COMUNE DI VIBO VALENTIA

N° 1889 DEL 22/12/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTO URGENTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI DAI POSSIBILI DANNI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFIZI PIROTECNICI (AD ESCLUSIONE DI QUELLI LUMINOSI), IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- in occasione delle festività di fine anno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi, mortaretti, lancio di razzi e fuochi d'artificio;
- che ogni anno la cronaca nazionale riferisce di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, trattandosi di materiale esplosivo, per chi lo maneggia e per chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico di animali domestici in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare evidenti reazioni di spavento, in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva, esponendoli così a rischio per la salute, pericolo di fuga e smarrimento, con probabilità di causare e/o essere vittime di incidenti stradali;
- l'esplosione di botti e petardi può causare danni materiali al patrimonio pubblico e privato nonché all'ambiente naturale;

RITENUTO di appellarsi anche e soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni che tale consuetudine può avere per la sicurezza propria e altrui;

RITENUTO necessario limitare l'uso di botti, petardi e simili al fine di garantire la sicurezza pubblica; CONSIDERATO il particolare periodo legato alla pandemia da COVID-19 che sottopone le strutture sanitarie a particolari carichi di lavoro e congestionamento;

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento atto a prevenire i fenomeni dianzi descritti, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d. lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, nr. 773;

VISTO il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ed in particolare delle disposizioni contenute all'art. 5 comma 7 "Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli artt. 650 e 703 del Codice Penale;

RICHIAMATO l'art. 1 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2008 in ordine all'incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il d. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

ORDINA

1) su tutto il territorio comunale, il divieto assoluto, nel periodo compreso tra **il 30 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021**, dell'accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici (ad esclusione di quelli luminosi) in tutti i luoghi dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo l'uso dei botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio da utilizzarsi esclusivamente in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate; Il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito di dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;

2) ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000;

3) all'accertamento della violazione consegue, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante sequestro cautelare degli stessi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n.689;

4) alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica di fare osservare la presente ordinanza;

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale;

che sia trasmessa - a mezzo pec - ai seguenti Comandi/Enti:

- Prefetto della provincia di Vibo Valentia
- Questura di Vibo Valentia
- Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia
- Corpo di Polizia Municipale di Vibo Valentia
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Si informa che chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento, potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria da proporre nelle forme e nei termini (60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio) di cui al

D.P.R. 24 novembre 1971, n.1189. E', altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Vibo Valentia entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio. - Responsabile del procedimento amministrativo: D.ssa Adriana Teti.

Dalla Casa Municipale , li 22/12/2020



IL SINDACO
Avv. Maria Limardo